

ORDINANZA SINDACALE

N. 367 DEL 05/11/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO DOPO LE ORE 18.00 (ART. 1, COMMA 4 DEL DPCM 03/11/2020)

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 – del 3 ottobre 2020 – avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 che al comma 4 dell'art. 1 prevede: *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*;

CONSIDERATO che alla luce delle nuove disposizioni, con nota prot. 88730 del 02/11/2020 indirizzata al Prefetto della Provincia Barletta – Andria - Trani, è stata richiesta la convocazione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza Pubblica – COSP – per una valutazione sui provvedimenti da adottare sulla base di prescrizioni sanitarie, criteri omogenei e, non ultima, capacità di controllo del rispetto delle disposizioni assunte;

CONSIDERATO inoltre che nella riunione COSP, del 04/11/2020, il Direttore Amministrativo in rappresentanza del Direttore Generale della ASL BAT ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nella provincia Barletta Andria Trani, un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

CONSIDERATO che:

- sul territorio sono individuabili aree che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus.
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Andria, hanno evidenziato enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – *movida* – nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO degli esiti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in videoconferenza in data 04/11/2020, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le ragioni e le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

PRESO ATTO che dall'analisi dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Dpcm del 3 novembre 2020;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del dlgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal **06/11/2020 e fino al 03/12/2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020, **il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00**, nelle sotto indicate zone della città:

- Piazza Don Riccardo Zingaro;
- Piazza Toniolo;
- Via San Angelo dei Meli;
- Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti);
- Villa Comunale "G. Marano";
- Piazza S. Agostino;
- Piazza e Salita Mater Gratiae;

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Barletta-Andria-Trani con nota prot. n. 89578 del 04/11/2020.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

- al S.E. Prefetto di Barletta-Andria-Trani, anche per gli adempimenti di cui all'art. 13, Dpcm 03 novembre 2020;
- al Sig. Questore di Bari;
- alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Bari, alla Stazione dei Carabinieri di Andria e Tenenza della Guardia di Finanza di Andria, al Comando di Polizia Locale di Andria;
- Alla ASL BAT Dipartimento Prevenzione.

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Andria per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Andria, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA